

Oneri di urbanizzazione: nuova destinazione dal 1° gennaio 2018

9 Gennaio 2018

Lo scorso 1° gennaio è entrata in vigore la norma della Legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 460 Legge 232/2016) che riforma la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia” escludendo la possibilità, come avvenuto fino ad ora, di utilizzarne una parte (fino al 50%) per spese correnti degli enti locali (stipendi dipendenti, sanità, ecc.) e devolvendoli esclusivamente e senza vincoli temporali all’urbanizzazione e alla manutenzione del territorio (vedi News [Ance n. ID27606 del 28/02/2017 Utilizzo degli oneri di urbanizzazione: il quadro delle regole per i Comuni](#)).

L’art. 1, comma 461 Legge 232/2016 conseguentemente ha previsto l’abrogazione a decorrere sempre dal 1° gennaio 2018 dell’art. 2, comma 8 della Legge 244/2007, più volte prorogato negli anni che consentiva l’utilizzo dei proventi per il finanziamento di spese correnti. Nello stesso tempo non è più operativo l’art. 1, comma 737 della Legge 208/2015 che per gli anni 2016 e 2017 aveva consentito ai comuni, in alternativa, di utilizzare al 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

La norma entrata in vigore dal 1 gennaio 2018 destina i proventi edilizi in particolare a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
 - interventi di riuso e di rigenerazione;
 - interventi di demolizione di costruzioni abusive;
 - acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
 - interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
 - interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano;
 - spese di progettazione per opere pubbliche. Quest’ultima destinazione è stata peraltro inserita di recente dalla Legge 172/2017 di conversione del Decreto Legge 148/2017 cd. “Decreto Fiscale”.
- Con l’occasione è stato aggiornato il dossier Ance che raccoglie le leggi sulla destinazione dei proventi edilizi che si sono succedute dal 1977 ad oggi.

In allegato:

- ***l’articolo 1, comma 460 della Legge 232/2016***
- ***il dossier delle leggi sulla destinazione dei proventi derivanti da contributi di costruzione e sanzioni edilizie (aggiornato al 9 gennaio 2018)***

[31014-Dossier_quad L_dest. prov.edilizi_agg gen.2018.pdf](#)[Apri](#)

[31014-Art. 1 com. 460 - L 232-2016.pdf](#)[Apri](#)